

**Schema di CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL  
MUGELLO E ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Borgo San  
Lorenzo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via P.  
Togliatti n. 45, con la presente scrittura privata sottoscritta

TRA

Il Settore Polizia Locale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (C. F – P.I.  
00649380482) nella persona di \_\_\_\_\_, domiciliata per la  
qualifica presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (di seguito  
Unione);

E

L'Associazione \_\_\_\_\_, con  
sede \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_,  
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ (di  
seguito Associazione);

PREMESSO

Richiamato:

- l'art. 118 della Costituzione che impone all'ente locale di favorire l'autonoma  
iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse  
generale, sulla base del principio di sussidiarietà (comma 4 dell'articolo 118 della  
Costituzione);

- Che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad  
avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti  
e funzioni ad esse assegnati;

	- Che detto principio è sancito dal, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge	
	15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;	
	Richiamato altresì:	
	il D.Lgs 3/07/2017 n. 117, "Codice del terzo Settore, a norma dell'Art. 1, comma 2,	
	lett. b) della Legge 06/06/2016 n. 106" avente la finalità di sostenere l'iniziativa dei	
	singoli cittadini in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli	
	di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, e riconosce il valore e la	
	funzione sociale degli enti del terzo settore dell'associazionismo e dell'attività di	
	volontariato;	
	Dato atto che:	
	- L'art. 17 del Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per	
	libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai	
	bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";	
	- l'art. 17, comma 3, del Codice prevede che l'attività di volontariato non può essere	
	retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'organizzazione di	
	appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute	
	e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla	
	stessa organizzazione e che la qualità di volontario risulta incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro	
	rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;	
	Considerato che l'UNIONE MONTANA:	
	- Intende assicurare a supporto dell'attività svolta dal personale della Polizia	
	Municipale anche l'attività di sorveglianza all'attraversamento in ingresso e uscita	

	dai plessi scolastici dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di	
	Dicomano e di Scarperia e San Piero, appartenenti all'Unione e conferenti alla	
	medesima la funzione di Polizia Municipale	
	Richiamato:	
	- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore)	
	prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le	
	organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni	
	finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse	
	generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";	
	- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra	
	possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e	
	alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate";	
	- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle	
	associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità	
	di trattamento;	
	- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano	
	firmare la convenzione, sono:	
	- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a	
	decorrenza dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige	
	l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017)	
	- il possesso di requisiti di moralità professionale;	
	- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura,	
	all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti,	

	alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come	
	“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità	
	da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e	
	aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);	
	DATO ATTO CHE:	
	il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le	
	organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione,	
	“mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi	
	di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;	
	- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pertanto pubblicato, sul sito	
	istituzionale in “amministrazione trasparente”, specifico “Avviso pubblico”, per	
	consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i	
	requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;	
	- che con determinazione del Dirigente del Settore della Polizia Locale svolta la	
	procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata	
	_____per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 1	
	della presente convenzione;	
	- che fra le finalità dell'Associazione vi è _____	
	L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché	
	degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a	
	fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell'attività individuate,	
	garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti,	
	assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono	
	destinati.	

	Tutto ciò premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<b>Art. 1 – OGGETTO</b>	
	L’Unione, al fine di supportare la Struttura Unica di Polizia Municipale relativamente alla sorveglianza dei plessi scolastici primari e all’attraversamento della sede stradale da parte degli alunni frequentanti i medesimi siti nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero, stipula con l’Associazione la presente convenzione.	
	L’efficacia della presente convenzione si intende, sin dalla sua stipula, limitata ai territori dei Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero e Dicomano per un numero complessivo di sei plessi scolastici da sorvegliare in occasione delle entrate e delle uscite giornaliere degli alunni durante ciascun anno scolastico di vigenza della presente.	
	L’attività consiste in:	
	- stazionare davanti al plesso scolastico durante gli orari di entrata e di uscita, e più precisamente da 20 minuti prima dell’orario di entrata e fino a 10 minuti dopo;	
	- invitare i minori ad utilizzare, ove presente, l’attraversamento pedonale;	
	- accompagnare i minori che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli in circolazione si siano arrestati;	
	- collaborare con il personale della Polizia Municipale, laddove presente	
	- verificare che tutti gli alunni siano scesi dagli scuolabus e diretti presso il plesso scolastico e viceversa	

	- segnalare al Distretto della Polizia Municipale Unione Mugello, territorialmente competente, situazioni particolari che eventualmente si dovessero verificare nelle aree limitrofe ai plessi scolastici sorvegliati.	
	Tale attività dovrà svolgersi dal lunedì al sabato, e comunque in tutti i giorni nei quali si svolgono le attività didattiche nei plessi sorvegliati, sia all'entrata degli studenti al mattino che alle uscite dei medesimi di fine mattina e del pomeriggio secondo l'organizzazione di ciascun plesso, osservando gli orari che saranno forniti all'associazione da parte della Polizia Municipale Unione Mugello prima dell'inizio del servizio..	
	Sono esclusi i giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie e straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche. La sospensione per particolari eventi sarà comunicata all'associazione in modo tempestivo.	
	<b>Art. 2 – PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA'</b>	
	L'Associazione si impegna a mettere a disposizione, per i compiti di cui all'art. 1, un adeguato numero di propri volontari. L'Associazione dovrà fornire l'elenco nominativo degli stessi, che potrà essere soggetto a modifiche o variazioni, che saranno prontamente comunicate al Comando di Polizia Municipale.	
	L'attività dei volontari verrà svolta senza nessun vincolo di subordinazione in quanto i medesimi non sono tenuti a fornire alcuna motivazione o giustificazione delle loro assenze né a comunicare al Comando Struttura unica di Polizia Municipale le assenze o gli impedimenti provvedendo essi autonomamente alle sostituzioni con altri associati, garantendo comunque lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1.	

	L'Amministrazione si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.	
	L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.	
	<b>Art. 3 – RESPONSABILITA' E TUTELA DEI VOLONTARI</b>	
	L'Associazione dovrà:	
	1) Garantire specifica copertura assicurativa di tutti i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione;	
	A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne l'Unione da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.	
	Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____	
	Agenzia di _____,	
	numero _____	
	in data _____, scadenza _____.	
	Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono a carico dell'Unione (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che	

	provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.	
	L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.	
	Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed l'Unione, neanche a titolo precario o a tempo determinato.	
	2) Rispondere, secondo quanto previsto dal vigente codice civile, degli eventuali danni che i volontari dovessero arrecare a terzi per propria responsabilità durante lo svolgimento dei compiti affidati. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra l'Unione e i volontari a tal fine utilizzati.	
	<b>Art. 4 – OBBLIGHI</b>	
	L'Associazione si impegna a:	
	- Far indossare al personale impiegato nei compiti di cui alla presente convenzione, adeguati indumenti rinfrangenti dotandoli di apposita paletta di segnalazione;	
	- Provvedere a tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi;	
	- provvedere ad adempiere a tutte le obbligazioni che potranno scaturire dal rapporto tra l'Associazione ed i propri associati impiegati nel servizio, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per l'Unione.	



	- Non stipulare analoga convenzione con i singoli comuni appartenenti all'Unione e conferenti a quest'ultima la funzione di Polizia Locale.	
	L'Associazione deve inoltre:	
	a) garantire la disponibilità di un numero di propri volontari, così come dichiarato nella domanda di partecipazione, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati e in possesso di idonei requisiti;	
	b) fornire l'elenco dei volontari incaricati delle attività di cui alla presente convenzione e comunicarne i dati anagrafici. I volontari dovranno possedere i requisiti di moralità ed onorabilità; dovranno altresì essere muniti di cartellino di riconoscimento.;	
	c) dichiarare il nominativo del responsabile;	
	d) individuare uno o più referenti locali (per ciascun Comune) con compiti di coordinatore e comunicarne il nominativo all'Amministrazione;	
	e) presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.	
	L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.	
	L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione e assistenza nello svolgimento dei	

	servizi specifici tra il Referente dell'Unione (Comandante della Polizia Municipale)	
	e il Responsabile dell'Associazione	
	<b>ART.5 – VIGILANZA E CONTROLLO</b>	
	L'Unione montana dei Comuni del Mugello attraverso il proprio personale della	
	polizia municipale provvede a :	
	- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la	
	quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato. Eventuali	
	richiami devono essere comunicati all'Associazione per scritto affinché quest'ultima	
	adotti i necessari provvedimenti in merito.	
	- laddove si verificano singole inadempienze da parte di alcuni volontari che	
	risultino inadatti o non adatti allo svolgimento delle attività, ha facoltà di	
	richiederne la sostituzione all'associazione che provvederà in merito.	
	<b>Art. 6 – DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO</b>	
	La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno	
	2021.	
	<b>ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI ALL'ASSOCIAZIONE</b>	
	Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del	
	Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso,	
	da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di	
	volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare le spese indicate nell'Allegato	
	A1, ovvero a titolo esemplificativo:	
	a) spese dirette relative all'attività svolta;	

	b) costi per dispositivi in dotazione dei volontari	
	c) oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;	
	d) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi	
	e) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;	
	f) una quota parte del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. utenze, spese varie di segreteria, ecc.);	
	g) Cura della persona e vestiario specifico se richiesto per il servizio	
	i) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti, nel rispetto del D.Lgs. 117/17 (art. 17 commi 3 e 4). I rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari, né superare i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione;	
	<b>ART. 8 – IMPORTO MASSIMO</b> A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in complessivi 11.300,00 Euro per ogni anno scolastico ( esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).	
	<b>Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO SULLA BASE DEL RENDICONTO</b>	
	La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione all'Unione di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai	

	servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal	
	Presidente	
	L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione,	
	comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata	
	dall'Associazione e posta a disposizione dell'Unione per eventuali ulteriori	
	verifiche.	
	La liquidazione sarà effettuata semestralmente previa presentazione di apposita	
	documentazione giustificativa e verifica dei servizi prestati.	
	L'Associazione dovrà presentare la seguente documentazione:	
	- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato A)	
	- Il modulo spese (Allegato A1) che riporta le spese effettivamente sostenute	
	rimborsabili dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello con i relativi	
	documenti giustificativi	
	Al fine di consentire il costante controllo delle attività svolte, l'Associazione	
	presenterà il proprio rendiconto in due tranches al termine del periodo scolastico	
	settembre/dicembre e gennaio/giugno.	
	Responsabile del procedimento istruttorio, volto a verificare il corretto svolgimento	
	delle attività previste nella presente convenzione e per l'erogazione del rimborso che	
	risulti dovuto secondo i criteri anzidetti, è il Comandante della Struttura Unica di	
	Polizia Municipale.	
	<b>ART. 10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO</b>	
	Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Unione ha facoltà di risolvere la	
	presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte	
	dall'Associazione.	

	Inoltre, l'Unione può risolvere la presente:	
	- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;	
	- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con l'Unione.	
	2. Nel caso in cui l'unione accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Unione.	
	3. In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.	
	<b>ART. 11 – CONTROVERSIE</b>	
	Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è di competenza del Tribunale di Firenze.	
	<b>ART.13 – RINVIO</b>	
	Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.	
	<b>ART. 12 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE</b>	

